



Decreto Dirigenziale n. 159 del 15/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN "IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI DA SOTTOPORRE ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO R13
E R5 NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) AL VIALE DELLA PACE, LOC.
CASTELLUCCIA" PROPOSTO DALLA INERTI ADINOLFI S.R.L. - CUP 7212

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 663310 del 07/10/2014 e contrassegnata con CUP7212 la Inerti Adinolfi S.r.l. - con sede in Via G. Palatucci Centro Commerciale Direzionale "L'URBE" B – 84091 Battipaglia (SA) - ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di realizzazione di un *"Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero R13 e R5 da realizzarsi in Viale della Pace loc. Castelluccia – Battipaglia (SA)"*;
- b. che con nota prot. reg. n. 504107 del 22/07/2016 l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha comunicato al proponente Inerti Adinolfi S.r.l. l'esito della Commissione VIA/VI/VAS del 28/06/2016 e, sulla base di tale esito, con successivo D.D. n. 267 del 07/10/2016 ha espresso parere di improcedibilità per l'istanza in parola a causa della mancanza dei presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto presentato secondo quanto precisato dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con propria nota prot. reg. n. 291461 del 28/04/2016;
- c. che la proponente Inerti Adinolfi S.r.l. in data 06/09/2016 ha depositato presso il TAR Campania - Salerno ricorso avverso il contenuto della nota dell'Ufficio Valutazioni Ambientali prot. reg. n. 504107/2016 e, successivamente, in data 30/12/2016 ha depositato ricorso per motivi aggiunti avverso il sopra citato provvedimento dirigenziale n. 267/2016;
- d. che il TAR Salerno con sentenza n. 1361/17 ha accolto il suddetto ricorso;
- e. con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- f. che, divenuta inoppugnabile la sentenza di cui sopra, il proponente Inerti Adinolfi S.r.l. ha presentato ricorso per ottemperanza per l'esecuzione del giudicato, trasmesso all'ufficio Valutazioni Ambientali da parte dell'Ufficio Avvocatura della Regione Campania con propria nota prot. reg. 219718 del 05/04/2018;
- g. che, al fine di predisporre la relazione di merito per l'apprestamento della difesa regionale richiesta dall'Ufficio Avvocatura con propria nota prot. reg. 390121 del 18/06/2018, l'Ufficio Valutazioni Ambientali con nota prot. reg. n. 393866 del 19/06/2018 ha chiesto, nuovamente, alla UOD Genio Civile di Salerno di conoscere in modo certo se l'impianto di trattamento dei rifiuti in oggetto fosse ubicato o meno in area di cava;

CONSIDERATO:

- a. che alcuna risposta è pervenuta da parte del Genio Civile quale riscontro alla succitata nota, nella seduta del 20/06/2018, la Commissione VIA/VI/VAS - esaminato il ricorso per ottemperanza presentato dalla Inerti Adinolfi S.r.l. per l'esecuzione del giudicato, trasmesso all'ufficio Valutazioni Ambientali da parte dell'Ufficio Avvocatura della Regione Campania con propria nota prot. reg. 219718 del 05/04/2018 - ha deciso quanto di seguito testualmente riportato:
"La Commissione condivide la proposta dell'istruttore e decide di inviare il presente verbale con la documentazione ad esso allegata (allegato 1, 2, 3, 4, 5) all'Avvocatura regionale al fine dell'apprestamento della difesa in merito al ricorso promosso dalla Ditta Inerti Adinolfi srl contro la Regione Campania per l'ottemperanza della Sentenza del TAR n. 1361/2017";
- b. che con propria nota prot. reg. 465591 del 18/07/2018, la UOD Genio Civile di Salerno ha riscontrato la richiesta di cui alla nota prot. n. 393866 del 19/06/2018, nella quale si lascia intendere che l'impianto è ubicato al di fuori dell'area di cava;

- c. che, nella successiva seduta del 24/07/2018, la Commissione VIA/VI/VAS ha nuovamente esaminato il ricorso per ottemperanza presentato dalla Inerti Adinolfi S.r.l. e si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“La Commissione VIA – VAS e VI, nella seduta del 20.06.2018, ha ritenuto necessario sospendere la conclusione del procedimento in oggetto in quanto non era pervenuto alcun riscontro, da parte del Genio Civile di Salerno, alla nota prot. reg. 393866 del 19.06.2018 con la quale si chiedevano notizie certe in merito all’ubicazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti relativamente alla sua ubicazione, interna o esterna all’area di cava.

Con nota prot. reg. 465591 del 18.07.2018, la UOD Genio Civile di Salerno ha riscontrato la succitata nota nella quale si lascia intendere che l’impianto è ubicato al di fuori dell’area di cava.

Con specifico riferimento al contenuto della succitata nota dalla sua lettura si rileva che, seppure viene riferito che si sia “provveduto ad una attenta lettura della documentazione del fascicolo presente agli atti dell’ufficio competente”, sembrerebbe che gli elementi cardine utili alla valutazione della presenza dell’impianto di trattamento dei rifiuti all’interno o all’esterno dell’area di cava siano stati forniti “all’ufficio competente” dal geologo tecnico della Ditta Inerti Adinolfi srl.

Quanto su riportato non è corretto.

Difatti, nella nota su indicata, con riferimento all’autorizzazione urbanistica rilasciata dal Comune di Battipaglia (prot. 70528 del 15.10.2013) – consegnata alla UOD dal geologo della Ditta - con la quale il Comune ha rilasciato il Provvedimento Unico per “i lavori di ammodernamento funzionale e tecnologico dell’esistente impianto di trattamento inerti, inerti di recupero ed acque di lavaggio inerti”, si riferisce che essa non è elemento nuovo per la UOD Genio Civile di Salerno in quanto era già presente tra gli elaborati progettuali allegati all’istanza in oggetto e del cui contenuto lo scrivente istruttore ha già riferito nel Modello IV consegnato in occasione della seduta di Commissione del 08.07.2015.

Con specifico riferimento all’autorizzazione urbanistica, si ribadisce che in essa sono stati inseriti atti autorizzativi in parte riferiti all’impianto di trattamento inerti, inerti da recupero ed acque di lavaggio inerti ed in parte ad attività di cava.

Ed ancora.

Nella nota di riscontro si riferisce che l’Ufficio è venuto a conoscenza della Sentenza n. 1361/2017 – a cui corrisponde il REG. RIC 14474/2016 – sempre dal tecnico della Ditta.

A tal proposito si ricorda che la Sentenza n. 1361/2017 è stata già oggetto di istruttoria da parte dello scrivente istruttore per la seduta della Commissione del 20.06.2018.

In tale occasione si è chiarito che, con la sentenza su indicata, il giudice ha accolto il ricorso della ricorrente ritenendo che il provvedimento regionale non fosse sufficientemente motivato in ordine alla qualificazione di “abusiva” della detta cava, considerando, dunque, l’attività di cava del ricorrente come “cessata attività” e, pertanto, sotto tale profilo ricorrevano i presupposti di cui all’art. 19 comma 3 LR 54/85.

Un’attività estrattiva viene considerata abusiva in mancanza dell’autorizzazione – rilasciata ai sensi dell’art.5, comma 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 - che così cita: «L’autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell’articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo ...».

Da tale disposizione deriva che gli impianti presenti all’interno del perimetro di cava non possono avere una “vita” autonoma ma la loro messa in esercizio è connessa alla sussistenza dell’autorizzazione per le attività della cava stessa.

Tale articolo 5 deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 19 della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. il quale:

- a. *al comma 1. dispone che «Il provvedimento di concessione, previsto dall’articolo 1 della L. 28 gennaio 1977, n.10, è obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all’attività della cava»;*
- b. *al comma 2. prescrive che «Il suo rilascio è obbligatorio, purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento*

regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge»;

- c. al comma 3 dispone che «tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti».

Dalle disposizioni innanzi riportate integralmente si evince in modo palese che il provvedimento di concessione edilizia per la costruzione dell'impianto all'interno del perimetro di cava non può essere negato dal Comune territorialmente competente ma è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge, ovvero l'autorizzazione estrattiva. Da cui discende che senza tale ultimo provvedimento autorizzatorio nessuna concessione edilizia può essere rilasciata; quindi nessun impianto può funzionare autonomamente.

D'altro canto, secondo il comma 3 del medesimo articolo 19 gli impianti presenti all'interno del perimetro di cava devono essere demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. Al riguardo si deve far rilevare che, ai sensi della L.R. n.54/1985 s.m.i. vi è in capo all'esercente di cava l'obbligo di porre in essere le attività di ricomposizione ambientale di cui all'articolo 9 della citata legge; tant'è che è prevista la sottoscrizione di una polizza in favore della Regione per la mancata realizzazione della ricomposizione ambientale.

Tali aspetti sono, tra l'altro, disciplinati dall'articolo 13 e dall'articolo 23 i quali prevedono rispettivamente quali siano i casi di estinzione della cava e le modalità per dichiarare tale estinzione. Condizione obbligatoria è che siano stati completati gli interventi di ricomposizione ambientale.

Da tutto quanto innanzi è chiaramente ovvio che il concetto di cessazione dell'attività autorizzata, riportato al comma 3 dell'articolo 19, si riferisce alla conclusione di ogni attività all'interno dell'area di cava compresi gli interventi di ricomposizione ambientale realizzati secondo il progetto regolarmente autorizzato. Ma ciò significa anche che la cava può essere dichiarata estinta ai sensi del citato articolo 13.

La mancata realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale comporta l'obbligo di esecuzione da parte dell'esercente e la diffida all'esecuzione da parte della Regione e, quindi, l'attività autorizzata non può essere ritenuta cessata.

È erroneo e pretestuoso ritenere che il concetto di cessazione dell'attività autorizzata sia da riferirsi all'assenza di attività di estrazione.

Infine, la possibilità di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti attiene alla sfera del riuso dei siti di cava che è possibile sempre e solo a valle della realizzata ricomposizione delle aree stesse. Al riguardo, tuttavia, si deve far rilevare che per le cave abusive le Norme di Attuazione del PRAE impongono esclusivamente riusi naturalistici forestali (articolo 33, comma 2).

Allegata alla nota di riscontro della UOD Genio Civile di Salerno si rinviene la nota prot. 71794 del 10.10.2016 con la quale, a detta della UOD Genio Civile di Salerno, il Comune di Battipaglia ha reso il parere di conformità urbanistica sull'impianto di trattamento dei rifiuti.

Da una attenta lettura di tale nota si evince che, in realtà, il parere favorevole è manchevole della conformità urbanistica – avrebbe dovuto riportare l'indicazione della destinazione urbanistica dell'area, nel caso l'indicazione di area agricola – ma è solo un parere di conformità edilizia cioè il controllo che le opere strutturali realizzate siano conformi con quanto autorizzato con le diverse SCIA citate nel medesimo documento.

Nello specifico, con riferimento alla destinazione urbanistica dell'area occupata dall'impianto, nel Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Battipaglia il 09.05.2014, essa viene indicata come agricola. Analogamente viene riferito negli elaborati progettuali quali la pag. 5 del SIA. Di contro, al punto 7 del Premesso del D.D. n. 217/2013, viene indicata quale destinazione finale del sito un riuso per attività secondarie. Tale tipologia di riuso contrasta sia con quanto riferito nel co.5 dell'art. 67 delle NdA del PRAE nel quale si riferisce che “per le cave abusive ... sono ammessi il solo riuso naturalistico e/o paesaggistico ... o il riuso agroforestale”, sia con la stessa destinazione urbanistica dell'area. Pertanto, la Ditta Inerti Adinolfi srl, per poter esercire l'attività in oggetto, doveva effettuare variante al piano regolatore ancor più perché tale

attività non si configura come attività annessa ad attività di cava ma è identificabile come attività industriale s.s. che non può essere esperita su un'area identificata urbanisticamente come "Zona agricola". Con riferimento a ciò, agli atti non si rileva alcuna richiesta di variante in quanto, così come dichiarato a pag. 4 della relazione che accompagna le integrazioni richieste " ... in virtù di quanto esposto e in considerazione del fatto che l'attività è esercitata da diversi anni, il committente non ha ritenuto necessario richiedere il cambio di destinazione d'uso ritenendo il comune evidentemente informato delle attività svolte nell'area oggetto di studio e ritenendosi autorizzato in virtù del nulla osta rilasciato dal comune stesso" (nota prot. 69284 del 19.07.2010 dall'ufficio Ambiente e Sisma del Comune di Battipaglia).

Anche la giurisprudenza amministrativa propende per siffatta interpretazione. A tal proposito si ricorda la Sentenza del TAR Campania n. 3356/2017 nella quale si riferisce che la destinazione urbanistica "agricola" è volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2166 del 2010) ed inoltre, che un impianto di trattamento dei rifiuti - in ragione delle sue caratteristiche strutturali, tipologiche, costruttive di utilizzazione - comporta un impatto negativo sul territorio ancor più di quello che potrebbe verificarsi in seguito alla realizzazione di opere edilizie.

Inoltre, ricordando quanto riferito dall'art.19 "Concessione Edilizia" della L.R. n.54/85 e ss.mm.ii. ed al Titolo II - Direttive parametri di pianificazione - della L.R. n.14/82, ed in considerazione del fatto che, a parere dello scrivente istruttore, l'impianto di frantumazione ricade all'interno del perimetro di cava, in zona agricola dello strumento urbanistico vigente, le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Battipaglia potevano essere rilasciate soltanto in presenza del provvedimento autorizzatorio per l'attività estrattiva ai sensi della L.R. n.54/85 e ss.mm.ii.

A quanto sopra riferito vi è da aggiungere che, al punto 11 del Premesso del D.D. n. 217/2013, si riporta che "non risultano, agli atti, autorizzazioni e/o assensi di questo Settore in riferimento all'impianto di trattamento e recupero inerti non pericolosi di cui si legge in progetto ricadente in area di cava"

In ultimo, per quanto concerne l'ubicazione dell'impianto in questione nell'area della cava definita "storica", dalla lettura della planimetria allegata alla nota, anche se manchevole di leggenda, si ritiene che la linea tratteggiata in blu sia il limite di cava. Tale limite si presenta continuo e non si rilevano distinzioni tra "cava storica" e "cava attuale". Inoltre, non si rileva agli atti la presenza di alcun atto nel quale si dichiara che la cava "storica" sia estinta (art. 13 L.R. n. 54/85).

Visto quanto sopra si conferma quanto riportato nella nota prot. reg. 504107 del 22.07.2016 impugnata dalla Ditta.

La Commissione decide di inviare il presente verbale all'Avvocatura regionale al fine dell'apprestamento della difesa in merito al ricorso promosso dalla Ditta Inerti Adinolfi srl contro la Regione Campania per l'ottemperanza della Sentenza del TAR n. 1361/2017 e alla UOD Genio Civile di Salerno per opportuna conoscenza";

- d. che detta determinazione rappresenta ottemperanza alla sentenza n. 1361/17 relativamente al profilo della sentenza che qui si riporta testualmente: ***"Vero è, importa aggiungere, che la lettura della (non perspicua) motivazione sul punto lascia emergere, per giunta con difficoltà, un passaggio in cui la Commissione sembra voler stigmatizzare (nell'argomentare la particolarità della vicenda a fronte della disciplina generale della materia) una sorta di implausibile e surrettizia "sanatoria" di una "illegittima prosecuzione della medesima attività estrattiva": il punto, tuttavia non risulta né sviluppato né intellegibile (e ridonda, per tal via, in conferma del complessivo difetto di motivazione), non essendo chiariti i profili per cui l'attività della società ricorrente debba ritenersi per qualche profilo abusiva e per cui gli assensi comunali debbano qualificarsi in termini di sanatoria: nel doveroso riesercizio, in prospettiva conformativa, del potere, l'Amministrazione avrà eventuale agio, ricorrendone i presupposti, di valorizzare in termini congrui ed esplicativi tale oscuro passaggio"***;

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 714128 del 12/11/2018 l'Ufficio Avvocatura Regionale ha trasmesso all'Ufficio Valutazioni Ambientali la Sentenza del TAR Campania – Salerno n. 1392/2018 per l'ottemperanza della Sentenza n. 1361/2017;

RITENUTO, di dover provvedere all'esecuzione della Sentenza del TAR Campania – Salerno n. 1392/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 267 del 07/10/2016;
- la Sentenza del TAR Campania – Salerno n. 1392/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio di STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** ottemperare alla Sentenza del TAR Campania – Salerno n. 1392/2018 facendo proprio il verbale della Commissione VIA-VI-VAS del 24/07/2018 che ha dato esecuzione alla sentenza n. 1361/17, allegato al presente provvedimento.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Inerti Adinolfi S.r.l.;
 - 3.2 all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 03;
 - 3.3 ai soggetti individuati alla riga 6 di ogni prescrizione;
 - 3.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio